



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX*  
D.LGS. 231/2001

## **PARTE SPECIALE G**

### **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Approvato in data 19 luglio 2018

## INDICE

1	PREMESSA	3
2	L'ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA IN ANAS	4
3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	11
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	12
4.1	IL MOG DELLA SICUREZZA	12
4.2	DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E DEGLI OBIETTIVI	13
4.3	RECEPIMENTO E DIFFUSIONE DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI	13
4.4	INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI	14
4.5	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI AUDIT	14
4.6	FORMAZIONE/INFORMAZIONE/ADDESTRAMENTO	14
4.7	MONITORAGGIO E <i>REPORTING</i>	15
4.8	ATTUAZIONE DEI CONTROLLI	17

## 1 PREMESSA

La presente Parte Speciale tratta delle aree sensibili e dei relativi sistemi di controllo con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).

La norma si riferisce in particolare ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime previsti dagli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, ove siano commessi "con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" o, ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 81/08, in violazione del disposto dell'art. 55, comma 2, dello stesso decreto (sulla base di tale modifica la responsabilità dell'ente ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01, scatta anche quando la morte del lavoratore sia stata determinata dalla colposa omissione della valutazione dei rischi o dell'adozione del documento di valutazione dei rischi o dall'adozione dello stesso in assenza degli elementi richiesti esplicitamente dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08).

Si riportano di seguito i reati previsti dagli artt. 589 e 590 del c.p.:

- *Art. 589 c.p. Omicidio Colposo*

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lettera c del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

- *Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose*

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2000,00 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

L'ampiezza del presupposto (la "normativa antinfortunistica") e la natura della responsabilità (colposa) sconsigliano una trattazione per processi nella sede del presente Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D.Lgs. 231/01.

Ciò anche in considerazione del fatto che una specifica analisi per processi, con l'abbinamento dei relativi sistemi di prevenzione e controllo, è già effettuata nell'ambito dei Documenti di Valutazione dei Rischi cui il presente Modello espressamente fa richiamo.

Con riferimento ai reati di cui alla Presente Parte Speciale, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano l'impossibilità di escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reato può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversale alle varie aree di attività della Società.

Si ritiene, pertanto, di valutare diffuso il rischio relativo alla commissione di reati connessi alla "Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro", e non localizzato in relazione a specifiche aree di attività aziendali.

Si consideri quanto previsto dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008, il quale prevede che "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali, definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001: 2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6".

Il sistema procedurale e tutti i documenti inerenti il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pubblicati sulla Intranet Aziendale all'indirizzo: Strumenti professionali/Procedure/Sicurezza.

## **2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA IN ANAS**

L'organizzazione della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede un'articolazione di funzioni adeguata alle sue dimensioni ed all'ambito territoriale in cui essa svolge la propria attività, costituita da strutture centrali e periferiche dislocate sul territorio e dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e cioè come unità produttive ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 81/08.

Per quanto attiene alla struttura organizzativa, ai fini della prevenzione in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, l'azienda ha individuato i soggetti che la vigente normativa indica quali Destinatari di specifici obblighi giuridici e quelli con ruoli specifici in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Si riportano di seguito i principali aspetti connessi alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro di Anas S.p.A. con riferimento alle figure previste dalla legge.

- **il Datore di Lavoro**

Trattasi del soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La Società, tenendo conto del settore di attività e della propria struttura organizzativa, individua, mediante idonee disposizioni organizzative, la figura datoriale, con i relativi poteri ed obblighi.

Ciascuna unità territoriale periferica – Aree Compartimentali, Centro Sperimentale Stradale di Cesano – costituiscono unità produttive, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. t) del D.Lgs. 81/08, dotate di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale con un atto formale di delega conferito ai responsabili identificati nei Responsabili delle Aree Compartimentali e nel Responsabile del Centro Stradale Sperimentale di Cesano.

La Direzione Generale, con sede a Roma, costituisce altresì un'unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Il Datore di Lavoro di cui alla lett. b) del citato articolo, per la Direzione Generale, coincide con l'Amministratore Delegato, che ha conferito Delega di funzione al Responsabile della *Safety*, limitatamente agli obblighi giuridici delegabili.

Ciascun Datore di Lavoro, individua, nell'ambito di propria competenza, un sistema organizzativo che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la valutazione, gestione e controllo del rischio.

In questo modo viene ragionevolmente assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro è responsabile, tramite l'organizzazione da lui dipendente, della vigilanza sul rispetto, da parte di tutti i lavoratori, delle disposizioni impartite in materia di salute e sicurezza, nonché dell'applicazione del relativo sistema disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Ciascun Datore di Lavoro può servirsi degli uffici e delle strutture centrali per ottimizzare l'attività di vigilanza e per meglio valutarne le risultanze ed individuare i migliori eventuali adempimenti correttivi.

Il Datore di Lavoro è altresì responsabile dell'esatta applicazione della normativa relativa alla sicurezza in materia di appalti per la quale, in considerazione della natura giuridica della società

e dell'oggetto prevalente dei lavori e dei servizi da affidare all'esterno, applica la normativa nazionale e regolamentare in materia di appalti pubblici. In questo caso la regolamentazione interna aziendale definisce le attribuzioni affidate alle strutture centrali e periferiche.

- **il Dirigente**

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Ciascun Datore di Lavoro ha facoltà di delegare obblighi giuridici in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ad eccezione della valutazione dei rischi e della designazione del RSPP. La delega di funzione, in linea con le norme di legge e le *best practice*, deve prevedere i requisiti indefettibili (di carattere sia oggettivo) connessi alla validità della stessa, ovvero:

- la forma scritta;
- la certezza della data;
- l'adeguata e tempestiva pubblicità dell'atto;
- il possesso da parte del soggetto delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni a lui delegate;
- la possibilità da parte dello stesso soggetto delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate;
- l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- l'accettazione per iscritto da parte del soggetto.

L'identificazione di ciascun Delegato tiene altresì in considerazione criteri inerenti il relativo inquadramento contrattuale e la posizione organizzativa ricoperta, nonché la formazione svolta circa le tematiche in oggetto e le esperienze professionali acquisite sia all'interno della Società che presso realtà assimilabili o analoghe.

- **il Servizio di Prevenzione e Protezione: il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Ciascun Datore di Lavoro organizza all'interno dell'unità produttiva un servizio di prevenzione e protezione costituito da un responsabile (RSPP) e da un numero sufficiente di addetti (ASPP) in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08. Ogni datore di lavoro provvede alla nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti. Tale servizio assicura, nell'ambito della propria area di competenza:

- in coordinamento con le Direzioni preposte, l'individuazione dei fattori di rischio per i lavoratori dell'area geografica di competenza e la valutazione dei connessi rischi professionali;
- nel rispetto della normativa vigente, l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

- l'elaborazione, per la parte di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dei relativi sistemi di controllo;
- l'elaborazione, per la parte di competenza, del Documento di valutazione dei rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- in materia di gestione delle emergenze per le sedi di riferimento, l'espletamento delle attività previste dall'art. 43 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai fini degli adempimenti del Datore di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, lettera f) del medesimo Decreto;
- ai lavoratori dell'area di riferimento le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina gli Addetti al Servizio (ASPP).

- **il Medico Competente**

Ciascun Datore di Lavoro stipula un contratto di collaborazione con un Medico Competente esterno, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria nonché adempie agli altri obblighi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

- **i Preposti**

Personale che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito loro, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I preposti sono individuati nell'ambito dell'organizzazione interna di ciascuna unità produttiva.

- **i Lavoratori**

Nella organizzazione aziendale è previsto, altresì, il coinvolgimento dei lavoratori in quanto parte attiva nella gestione della sicurezza. La valutazione dei rischi riguarda tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e anche tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento professionale (stagisti, tirocinanti, ecc.) e che usufruiscono delle medesime tutele dei lavoratori dipendenti.

- **i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

In ogni unità produttiva i lavoratori eleggono o designano i loro Rappresentanti per la Sicurezza conformemente al dettato normativo dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

- **Comitato Paritetico della Sicurezza**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 56 del CCNL è costituito, a livello centrale, un Comitato Paritetico per la sicurezza composto da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il contratto collettivo nazionale ed un pari numero di componenti di nomina aziendale.

Il Comitato costituisce un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio e di eventuali malattie professionali riconducibili all'attività lavorativa. Propone tutte le iniziative informative e formative sulla materia della sicurezza nei confronti dei lavoratori e dirime in prima istanza le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

- **Addetti all'Emergenza e al Servizio di Primo Soccorso**

Ciascun datore di lavoro individua all'interno dell'unità produttiva un numero sufficiente di soggetti incaricati della gestione delle emergenze e del primo soccorso nel rispetto del dettato normativo in materia. In riferimento all'attività propria di Anas S.p.A. su strada, sono istituite, in ciascuna area compartimentale, in relazione alle strade di competenza, squadre di emergenza composte da personale di esercizio coordinate dalle sale operative compartimentali e dalla sala operativa nazionale che intervengono in caso di emergenza su strada a tutela di utenti e personale Anas.

Nell'ambito delle attività espletate in regime di appalto (lavori servizi e forniture), considerata la attività di Anas, la società adempie agli obblighi giuridici di cui agli articolo 26 del titolo I e al titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Per ciascun appalto sono individuate le figure con obblighi giuridici di cui al citato decreto e, per la peculiarità della società, del D. Lgs. 50/2016.

- **Responsabile del Procedimento / Responsabile dei Lavori**

Con riferimento alle specifiche previsioni in materia di Appalti pubblici, Anas provvede nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alla nomina, con procedura interna, del Responsabile del Procedimento (RUP) ex D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti) per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. Con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati in regime di appalto nei cantieri edili e di ingegneria civile di cui all'allegato X del D. Lgs. 81/08, Anas nomina il Responsabile dei lavori, ossia il soggetto incaricato di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal citato decreto; nel campo di applicazione del D. Lgs. 50/16 e s.m.i, il RUP svolge anche i compiti del Responsabile dei Lavori (RL).



Il Responsabile dei Lavori, nell'ambito degli appalti di lavori di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).

I compiti del RUP sono coordinati con quelli del direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore Lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», nonché dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di cui all'art. 89 co. 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 81/08 e dalle altre norme vigenti; le procedure interne garantiscono un adeguato livello di coordinamento.

Il RUP/RL inoltre verifica l'adeguata documentazione dei costi previsti in materia, la completezza dell'istruttoria in relazione, ad esempio, all'allegazione al contratto d'appalto del piano di sicurezza e coordinamento ove previsto, nonché l'avvenuta consegna da parte dell'aggiudicatario (sempre nei termini indicati dal Codice degli Appalti) delle eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo e del proprio piano operativo della sicurezza (POS) per quanto attiene le scelte autonome dell'aggiudicatario stesso e le relative responsabilità nella gestione del cantiere.

- **il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)**

È il soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, che, ai sensi dell'art.91 del D. Lgs. 81/08, redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, secondo le caratteristiche definite dal medesimo decreto, oltre a coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del citato decreto.

- **il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**

È il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/08 tra i quali: provvedere alla verifica dell'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento; verificare l'idoneità del piano operativo del Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, eventualmente apportando i dovuti adeguamenti al piano di sicurezza e coordinamento ed individuando linee di miglioramento per i singoli piani operativi per la sicurezza; sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il Direttore dei Lavori, qualora quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di legge. In assenza dei requisiti, le funzioni del Coordinatore per l'Esecuzione possono essere svolte dal Direttore Operativo.

Nell'individuazione di tutte le figure previste vengono seguite procedure interne che tengono in considerazione i requisiti professionali prescritti dalla legge.

Al fine di garantire uniformità tra le strutture centrali e quelle periferiche, l'Anas S.p.A. ha istituito:

- *Safety*, struttura aziendale che ha responsabilità di assicurare la definizione, l'applicazione ed il monitoraggio delle *policy* aziendali e degli standard operativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il supporto specialistico tecnico-giuridico a tutte le altre strutture aziendali, nella materia di competenza;
- il Servizio Sicurezza dei Cantieri, che fornisce il supporto tecnico specialistico a *Safety* nella verifica del rispetto della normativa di sicurezza dei cantieri.

In particolare, *Safety* è responsabile, tra l'altro, di:

- garantire l'individuazione degli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e la programmazione delle azioni prevenzionistiche;
- assicurare la definizione ed il riesame della politica in materia di sicurezza e tutela della salute;
- assicurare, per la parte di competenza, la predisposizione e l'aggiornamento del modello organizzativo e gestionale nonché il monitoraggio, la verifica e il controllo dello stesso di concerto con l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) e con l'Internal Auditing;
- assicurare il supporto al Responsabile del Procedimento, per l'analisi dei rischi interferenti nelle attività affidate in regime di appalto e curare la predisposizione dei documenti tipologici di DUVRI;
- assicurare il coordinamento delle strutture centrali e periferiche e di tutti i servizi di prevenzione e protezione nelle materie di competenza;
- garantire l'emanazione delle direttive funzionali per la migliore attuazione di tutti gli aggiornamenti tecnico-amministrativi in materia di SSL;
- fornire supporto specialistico a SOP-Formazione nella definizione di piani formativi in materia di sicurezza e tutela della salute e nella realizzazione di progetti formativi ad hoc per tutto il personale Anas.

La **Sicurezza dei Cantieri** è responsabile tra l'altro di:

- contribuire alla definizione dei requisiti di sicurezza dei cantieri delle opere di competenza della Direzione;
- assicurare la definizione delle linee guida operative ed il supporto per la redazione/aggiornamento delle procedure aziendali, al fine di uniformare le attività delle figure preposte alla gestione della sicurezza nei cantieri;
- assicurare il monitoraggio delle attività svolte dalle figure preposte alla gestione della sicurezza nei cantieri, nonché dei relativi infortuni per le conseguenti valutazioni.

Il **Modello di Organizzazione e di Gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/08** (di seguito MOG), parte integrante del presente Modello, formalizza e organizza, in modo sistematico, il sistema di procedure,

disposizioni e prassi adottato dall'Azienda, in attuazione della normativa sulla salute sul luogo di lavoro, volte ad impedire che all'interno dell'organizzazione aziendale possano commettersi reati colposi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

Il suddetto modello definisce inoltre le responsabilità, i processi e le risorse per garantire il rispetto del codice di comportamento per la realizzazione della politica di prevenzione e per l'attuazione delle attività di vigilanza necessarie al rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.

In ottemperanza all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 81/08, il modello assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I **documenti di valutazione dei rischi**, redatti conformemente al dettato normativo di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, costituiscono parte integrante del modello.

In particolare, al fine di garantire uniformità di valutazione su tutto il territorio nazionale, ferma restando l'indelegabilità della valutazione dei rischi di ciascun datore di lavoro, *Safety* assicura l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi prototipo (DVR) aziendale che ciascun datore di lavoro adatta in modo puntuale alla realtà operativa della realtà territoriale di competenza. Tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in adempimento agli obblighi giuridici di cui al D.Lgs. 81/08, integrano pertanto la presente Parte Speciale.

### **3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

In tutte le attività aziendali è fatto espresso divieto agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di Anas in via diretta, nonché ai Collaboratori esterni e Partner, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano dar luogo ad eventi lesivi dell'integrità delle persone presenti sui luoghi di lavoro.

È previsto, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico degli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti

di Anas in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner commerciali, di:

- prendersi cura della propria sicurezza, nonché di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro sulle quali possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- osservare rigorosamente e, per quanto di competenza, fare osservare tutte le regole e le procedure previste ed implementate da Anas a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, la partecipazione all'attività formativa e la sottoposizione alla vigilanza sanitaria;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo attuale o potenziale ai diretti superiori, ovvero alle funzioni a ciò preposte dalla Società, ivi compresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

I Destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in tutti i documenti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e in ogni disposizione aziendale in materia;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'OdV eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello.

## **4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI**

### **4.1 IL MOG DELLA SICUREZZA**

L'organizzazione della Società prevede un articolato sistema di controllo interno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che è costituito, oltre che da un sistema di relazioni interne ad ogni unità produttiva e dai flussi di comunicazioni descritti nelle procedure del MOG, dai controlli sul funzionamento del MOG della sicurezza (*ex art. 30 D.Lgs. 81/08*) e dai controlli sul funzionamento effettivo complessivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D.Lgs. 231/01* dell'azienda.

In particolare, il MOG della Sicurezza di Anas S.p.A., Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro della Salute e Sicurezza sul Lavoro ("SGSSL"), in linea con le *best practice* in materia per le parti corrispondenti, rende disponibili le necessarie risorse umane ed economiche nella prospettiva di un miglioramento continuo dello stesso.

Il funzionamento di tale Sistema prevede, ai fini della sua concreta attuazione:

- controlli sul funzionamento effettivo del modello di gestione per la sicurezza (ex art. 30 del D. Lgs. 81/08, a cura degli auditor della *Safety*);
- controlli sul funzionamento effettivo del modello di gestione complessivo dell'azienda (ex D.Lgs. 231/01) di cui la sicurezza è una parte, a cura dell'OdV, generalmente avvalendosi dell'Internal Auditing;
- controlli di terza linea, svolti dall'Internal Auditing nello svolgimento della sua *mission* istituzionale che comprende anche autonome verifiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno con riguardo ai controlli di primo e secondo livello.

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, può essere esemplificativamente suddiviso nelle seguenti Macro Attività che ne rappresentano le principali fasi:

- Definizione delle politiche e degli obiettivi;
- Recepimento e diffusione degli aggiornamenti normativi;
- Individuazione e analisi dei rischi;
- Esecuzione degli interventi di audit;
- Formazione/informazione/addestramento;
- Monitoraggio e Reporting.

Nei paragrafi seguenti si riportano con riferimento a ciascuna di tali fasi, i principi di controllo ai quali la Società si ispira.

#### **4.2 DEFINIZIONE DELLE POLITICHE E DEGLI OBIETTIVI**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione dei principi di tutela nel Codice Etico e formalizzazione di una Politica in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che sia approvata dalla Direzione e che preveda gli impegni di conformità legislativa e contenga gli indirizzi e i principi aziendali adottati, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti;
- identificazione degli obiettivi in materia di salute e sicurezza e pianificazione periodica degli impegni di spesa ad essi connessi e definizione circa ruoli e responsabilità volti a garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati.

#### **4.3 RECEPIMENTO E DIFFUSIONE DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione dei soggetti cui è affidato il compito di garantire l'aggiornamento delle prescrizioni normative in materia di SSL;
- diffusione degli aggiornamenti normativi in materia di SSL ai soggetti interessati all'interno dell'organizzazione aziendale.

#### **4.4 INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione di regole formali a supporto del processo di valutazione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutte le figure previste dalla normativa prevenzionistica vigente;
- formalizzazione e periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi conforme alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente;
- definizione di regole formali per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per la loro verifica, in termini di requisiti necessari quali resistenza, idoneità, mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza;
- identificazione delle modalità volte a garantire la tracciabilità della consegna dei DPI ai lavoratori;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse all'identificazione e gestione delle situazioni di emergenza per la salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso (es. individuazione di presidi relativi alle attività di primo soccorso);
- predisposizione dei Piani di Emergenza e di evacuazione e relativo aggiornamento in funzione di criteri e modalità preventivamente identificate (es. in funzione dell'identificazione/modifica degli scenari di emergenza, dell'organizzazione, di cambiamenti relativi ai processi aziendali e produttivi, ecc.);
- definizione delle modalità, frequenza e tracciabilità delle prove di evacuazione periodiche e di simulazione delle situazioni di emergenza.

#### **4.5 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI AUDIT**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte a garantire la gestione dei flussi informativi verso i Datori di Lavoro e nei confronti della Direzione aziendale con riferimento alle tematiche inerenti la SSL (con particolare riferimento alla tipologia di informazioni da inviare e della relativa periodicità di invio delle stesse);
- identificazione di un sistema disciplinare nell'ambito del quale sono individuate violazioni e sanzioni in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

#### **4.6 FORMAZIONE/INFORMAZIONE/ADDESTRAMENTO**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione di regole formali circa il coinvolgimento dei lavoratori, anche per tramite dei loro rappresentanti (RLS), nelle tematiche inerenti la SSL anche al fine di garantire quanto previsto

dalla normativa vigente (es. accessibilità alla documentazione, visita dei luoghi di lavoro, promozione della sicurezza tramite proposte, partecipazione alle riunioni, informazione/formazione specifica, comportamenti da adottare nei luoghi di lavoro, ecc.);

- tracciabile coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi, nella definizione dei controlli, nell'analisi degli incidenti e mancati incidenti e nello sviluppo e riesame delle politiche e degli obiettivi in materia di SSL;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla pianificazione delle riunioni periodiche in materia di SSL (ex Art. 35 del D.lgs. 81/08) ed alla tracciabilità del loro avvenuto svolgimento;
- identificazione di ruoli e modalità volte a garantire le modalità di informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di SSL e pianificazione e gestione della formazione in materia di SSL anche mediante definizione del "Piano di Formazione";
- tracciabilità dell'avvenuta informazione ai lavoratori dei processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta ed alla loro mansione;
- identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità dell'avvenuta erogazione della formazione ai lavoratori in materia di SSL sulla base di quanto definito dal "Piano di Formazione".

#### **4.7 MONITORAGGIO E REPORTING**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla rilevazione, registrazione e investigazione degli infortuni e dei "mancati incidenti" ed individuazione delle eventuali azioni preventive e correttive;
- definizione dei flussi informativi al Datore di Lavoro e agli altri soggetti aziendali (es. suoi Delegati) coinvolti degli infortuni e incidenti occorsi, nonché dal Datore di Lavoro alla direzione aziendale;
- identificazione delle responsabilità aziendali ai fini del monitoraggio dell'avvenuta attuazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria in linea con il Protocollo Sanitario definito dal medico competente;
- identificazione e monitoraggio dei contenziosi o procedimenti penali rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ai fini del reporting e della definizione delle azioni da intraprendere;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse all'attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di procedure adottate in materia di salute e sicurezza;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte a garantire la tracciabilità delle attività di verifica condotte e dei relativi *Action plan* circa le aree di miglioramento individuate;
- revisione periodica in materia di SSL che garantisca l'appropriatezza e l'adeguatezza dei principi definiti rispetto ai rischi della Società.

Inoltre, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori/appaltatori in relazione alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- previsione di clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di SSL da parte di fornitori e contrattisti, sub-appaltatori;
- attribuzione di ruoli e responsabilità circa la verifica degli standard contrattuali e delle clausole rilevanti in materia di SSL;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla gestione degli adempimenti inerenti l'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alle proprie attività;
- identificazione di regole formali circa l'attribuzione di responsabilità le modalità di predisposizione e aggiornamento dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), quando previsti;
- identificazione di regole formali circa il processo di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti con riferimento agli aspetti inerenti la SSL, ivi inclusi i subappaltatori;
- attribuzione di responsabilità per la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, inclusi i requisiti di carattere generale e morale e le necessarie autorizzazioni previste e relativa tracciabilità;
- verifica della corrispondenza tra quanto fornito e le specifiche di acquisto aventi impatto sulla SSL.

Con specifico riferimento alla gestione delle attività di cantiere, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione delle modalità volte a garantire la tracciabilità delle attività di controllo svolte presso i cantieri di competenza dai Coordinatori per la Sicurezza e dell'intero processo di gestione dell'appalto ai fini della SSL ;
- definizione dei flussi informativi verso il Committente circa l'operato dei Coordinatori per la Sicurezza;
- definizione di modalità volte a garantire la tracciabilità della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, ecc.) e delle verifiche condotte.

Infine, con specifico riferimento alla gestione degli *asset* aziendali, allo scopo di mitigare gli impatti o i rischi secondo criteri di efficienza in linea con gli standard aziendali, la Società si ispira al seguente principio di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla pianificazione, attuazione e verifica delle attività di manutenzione e ispezione degli *asset* aziendali e delle modalità volte a garantire la tracciabilità degli interventi svolti.



#### 4.8 ATTUAZIONE DEI CONTROLLI

Ai fini dell'attuazione e funzionamento del MOG della Sicurezza di Anas S.p.A., i controlli vengono realizzati secondo il seguente schema generale di responsabilità:

- controlli sulle **attività di valutazione dei rischi, sull'efficacia delle procedure adottate e sull'attuazione degli obblighi da parte dei Dirigenti/Responsabili, a cura dei Datori di Lavoro**, effettuati mediante:
  - verifiche sui documenti di sicurezza;
  - relazioni periodiche di *feed-back* da parte dei Dirigenti;
  - verifica di indicatori definiti dalla *Safety* in materia di efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate<sup>1</sup>;
- controllo, a cura dei dirigenti, sulla vigilanza effettuata dai preposti ad essi gerarchicamente sotto ordinati, in merito alla effettiva applicazione delle misure di prevenzione e protezione individuate a valle della valutazione dei rischi nonché di tutte le disposizioni aziendali di pari oggetto. Tali controlli vengono effettuati per il tramite dell'analisi puntuale delle registrazioni effettuate dagli stessi sulla base di quanto indicato nelle procedure del MOG;
- controlli effettuati dai **soggetti preposti alla vigilanza** diretta sulle attività di lavoro, effettuati per il tramite di attività di sorveglianza non preannunciata ai lavoratori ad essi gerarchicamente sotto ordinati
- controlli effettuati, nell'ambito delle attività affidate in regime di appalto, dai **soggetti giuridici preposti alla vigilanza** nei cantieri.

I **controlli sul funzionamento effettivo del MOG e delle procedure** sono effettuati dalla *Safety* mediante audit presso le unità produttive, verifiche documentali e di registrazioni, verifiche dell'andamento delle attività di sicurezza e di attuazione delle procedure di lavoro in sicurezza.

Tenuto conto del fatto che l'oggetto del controllo riferito alle attività di lavori edili e di ingegneria civile si differenzia tecnicamente e sostanzialmente dall'oggetto delle attività dei lavori non edili, le attività di auditing nei cantieri sono supportate, per gli aspetti tecnici, dalla Sicurezza dei Cantieri.

Il piano di miglioramento delle attività di sicurezza viene discusso da ciascun Datore di Lavoro nel corso della riunione annuale di sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

*Safety* invia, semestralmente, una relazione all'OdV inerente la gestione della sicurezza aziendale, inclusi gli esiti delle attività di auditing svolte nei cantieri.

---

<sup>1</sup> Gli indicatori sono gli indici infortunistici, gli indici di gravità e frequenza, le giornate di sospensione dell'attività in cantiere a seguito di violazioni delle norme antinfortunistiche, sanzioni o prescrizioni erogate, non conformità rilevate in sede di audit, numero di verbali di sopralluogo redatti dal CSE, percentuale di oneri di sicurezza non corrisposti. A tal fine la Sicurezza Cantieri provvede a trasmettere alla *Safety* i dati di propria competenza.



**Anas S.p.A.**

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

[www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)